

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Prima Commissione consiliare



Consiglio Regionale del Veneto
N del 29/03/2021 Prot.: 0005551 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

Al Signor PRESIDENTE
del Consiglio regionale

S E D E



Oggetto: **progetto di legge n. 2** d'iniziativa dei consiglieri d'iniziativa dei consiglieri Zaia, Finco, Rizzotto, Cavinato, Sandonà, relativo a "Legge regionale di semplificazione e di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di affari istituzionali, società regionali, ordinamento ed attribuzioni delle strutture della Giunta regionale".

Si trasmette, allegato alla presente, il progetto di legge in oggetto licenziato dalla Prima Commissione a maggioranza in sede referente, con modifiche al titolo ed al testo, nella seduta del 24 marzo 2021.

Distinti saluti.

D'ordine del Presidente
Luciano SANDONÀ
Il responsabile
Gabriele FROLLO

Allegati:

- relazione
- articolato
- scheda di certificazione

rif. prot. n. 14239 del 2 novembre 2020

*Politiche istituzionali, politiche
dell'Unione Europea e relazioni
internazionali, politiche di bilancio
e di programmazione*

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701321 *tel*
+39 041 2701223 *fax*
com.com1.segreteria@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Programmazione, Bilancio, Enti locali, Affari Istituzionali e Generali, Controlli, Personale)

LEGGE REGIONALE DI SEMPLIFICAZIONE E DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2021 IN MATERIA DI AFFARI ISTITUZIONALI, SOCIETÀ REGIONALI, ORDINAMENTO ED ATTRIBUZIONI DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Testo licenziato con modifiche dalla Prima Commissione in sede referente ai
sensi dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto**

a seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del

PROGETTO DI LEGGE N. 2

d'iniziativa dei consiglieri Zaia, Finco, Rizzotto, Cavinato, Sandonà, Brescacin,
Michieletto, Villanova, Dolfìn, Zecchinato, Vianello, Bet, Ciambetti, Centenaro e
Sponda

licenziato il 24.03.2021 nella seduta n. 18
con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 42	36		6
Maggioranza richiesta	n. 22			

Relatore in Aula: il consigliere Luciano SANDONÀ
Correlatore in Aula: la consigliera Vanessa CAMANI

LEGGE REGIONALE DI SEMPLIFICAZIONE E DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2021 IN MATERIA DI AFFARI ISTITUZIONALI, SOCIETÀ REGIONALI, ORDINAMENTO ED ATTRIBUZIONI DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE

Relazione

Relatore: il consigliere Luciano SANDONÀ.

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, fra gli strumenti più efficaci per garantire la qualità dei testi legislativi vi è quello della manutenzione normativa, che persegue, imponendo un costante monitoraggio della normativa esistente, il duplice obiettivo di rendere l'applicazione delle norme più aderente alle finalità individuate dal legislatore, anche alla luce dei mutamenti del quadro normativo di riferimento e agli esiti delle risultanze applicative, e di perseguire obiettivi di qualità del "prodotto normativo", con riguardo alla sua omogeneità, chiarezza e proprietà della formulazione, unitamente all'esigenza di una maggiore semplificazione della normativa vigente, per il perseguimento di quei principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione garantiti dall'articolo 97 della Costituzione.

Per queste finalità si propone, ad inizio di questa legislatura, la presente proposta di legge di semplificazione e di adeguamento ordinamentale.

Legge di semplificazione con ciò intendendosi - secondo l'accezione consolidata in dottrina ed in giurisprudenza, ed in particolare, per quanto riguarda l'ordinamento regionale del Veneto, dalla legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 "Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018" - uno strumento a cadenza periodica, privo di riflessi sul bilancio regionale che mutua l'esperienza della "Legge di semplificazione e riassetto normativo" introdotta nell'ordinamento, a livello statale, dalla legge n. 59 del 1997, finalizzata, in sintesi: vuoi al riassetto normativo, inteso quale coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la certezza giuridica; vuoi alla semplificazione, da intendersi in chiave "amministrativa", con la riduzione del numero delle fasi procedurali, delle amministrazioni intervenienti, sopprimendo organi superflui, riducendo i tempi per la conclusione dei procedimenti ed il numero degli stessi ed introducendo l'utilizzo di tutti gli istituti e le soluzioni procedurali messe a disposizione dal legislatore statale.

Legge di adeguamento ordinamentale, con ciò intendendosi l'azione del legislatore finalizzata al costante obiettivo di rendere l'applicazione delle norme più aderente alle finalità individuate dal medesimo; quanto sopra, anche delineando una nuova e diversa disciplina della materia, mutuando e riproponendo l'esperienza delle leggi di adeguamento ordinamentale, approvate, in vigenza della decima legislatura regionale, in diverse materie (l.r. n. 4 del 2019, in materia di sport e cultura; l.r. n. 24 del 2019, in materie di competenza della terza commissione; l.r. n. 15 del 2019, in materia di affari istituzionali; l.r. n. 29 del 2019, in materie di competenza della seconda commissione; l.r. n. 1 del 2020, in materia di sanità e sociale): leggi che si sono contraddistinte quali iniziative recanti norme il cui contenuto non si è posto solo in termini di mero recepimento o di adeguamento alla normativa comunitaria-statale sopravvenuta o di

conformazione a pronunce di giurisprudenza, in specie costituzionale, ma si sono configurate quali interventi sulla base delle esperienze applicative, delle problematiche emerse e quindi dei relativi esiti e quindi si sono contraddistinte anche per contenuti discrezionali, implicando scelte politiche che hanno necessitato, nelle rispettive commissioni referenti competenti per materia, della più ampia discussione, secondo l'iter ordinario di esame in sede istruttoria e di approvazione d'aula.

La proposta che ne risulta, con riferimento alle materie di competenza della Prima commissione consiliare, si compone di 15 articoli, suddivisi in cinque Capi.

Passando in rassegna i singoli articoli o gruppi di articoli, a seconda dei settori interessati dalle modifiche normative, se ne spiegano di seguito le motivazioni.

Il Capo I contiene modifiche alla legge regionale n. 54/2012, concernente l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale.

In particolare l'articolo 1 attribuisce alla Giunta la determinazione degli elementi essenziali del contratto, del trattamento economico, delle clausole di risoluzione anticipata e delle cause di incompatibilità, dell'Avvocato coordinatore e di tutti i Direttori di Area, il cui trattamento economico è concordato con la Giunta entro il limite massimo previsto per le figure apicali della dirigenza pubblica.

Con l'articolo 2 si chiarisce che ai giornalisti dell'Ufficio stampa della Giunta, di ruolo o assunti a tempo determinato, è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto delle Funzioni Locali 2016-2018.

L'articolo 3 provvede ad eliminare un'incongruenza contenuta nell'articolo 7, comma 4, della L.R. n. 54/2012 che risulta in contrasto con quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, che riconduce alle competenze della Giunta "la determinazione degli elementi essenziali del contratto, del trattamento economico, relativamente al Segretario della Giunta regionale, al Direttore della Presidenza".

L'articolo 4 apporta diverse modifiche all'articolo 8 della l.r. 54/2012, riguardante le Segreterie dei componenti della Giunta, prevedendo:

- che per ogni legislatura il Presidente della Giunta, entro 90 giorni dall'insediamento, determini la dotazione organica delle segreterie degli assessori, differenziandola in base ai compiti istruttori permanenti affidati a ciascuno, in modo tale da garantire un efficiente ed efficace supporto amministrativo in ragione della complessità dei compiti istruttori correlati alle materie assegnate dal Presidente;

- che, ai fini del contenimento della spesa pubblica, la spesa per il personale a tempo determinato delle segreterie dei componenti di Giunta non possa superare la spesa complessiva per il suddetto personale sostenuta dalla Giunta nell'anno 2012. Inoltre, in esito all'approvazione di un emendamento depositato in Prima Commissione in sede di esame del provvedimento, è stata inserita una clausola di salvaguardia del tetto di spesa in capo al Consiglio regionale; quanto sopra anche a fronte della sopravvenuta modifica dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010 (cd "Decreto Tremonti") che sul punto, originariamente prevedeva
- da cui la disciplina assunta dalla Regione del Veneto, Consiglio e Giunta regionale nelle rispettive leggi di organizzazione e funzionamento - che le regioni, tra gli altri enti, "possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009" ed ora,

a seguito della modifica introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2020, anche per le regioni nella misura del 100%;

- nuove modalità per l'esatta individuazione del trattamento economico del responsabile delle Segreterie;

- l'eliminazione dell'obbligo di preavviso in caso di risoluzione del rapporto per il personale a tempo determinato per chiamata diretta, data la natura fiduciaria dello stesso.

L'articolo 5 – peraltro modificato dalla Prima Commissione in esito all'approvazione di un emendamento depositato dalla Giunta regionale in sede di esame del testo - introduce la possibilità di istituire, all'interno della struttura organizzativa della Segreteria generale della programmazione anche Strutture temporanee, per lo svolgimento di funzioni e compiti di durata limitata, ovvero di progetto, per la gestione di specifici progetti previsti negli atti di programmazione strategica o gestionale della Regione, la cui durata è correlata alla realizzazione del progetto. Viene inoltre previsto che nel caso in cui la suddetta Segreteria sia articolata nelle indicate strutture, il Segretario generale della programmazione svolge nei confronti delle medesime le funzioni di Direttore d'Area.

Con l'articolo 6 si modifica l'art. 24 della l.r. 54/2012 al fine di limitare, per le sole figure apicali, le ipotesi di presentazione delle dimissioni al Presidente della Giunta regionale.

In conseguenza della reintroduzione – tramite l'articolo 23 della l.r. 39/2020 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2020) - della figura del vicario del responsabile di Segreteria, per fini di "pulizia normativa" con l'articolo 7 si abrogano, in quanto ad efficacia esaurita, le norme che mantenevano dette figure solo in via temporanea, nonché la previsione di limitazione della dotazione di personale che può essere assegnato agli uffici di supporto del Presidente e dei componenti della Giunta regionale.

Il Capo II contiene disposizioni in materia di affari istituzionali.

L'articolo 8 – la cui versione iniziale è stata modificata dalla Prima Commissione in esito all'approvazione di un emendamento depositato dalla Giunta regionale in sede di esame del testo – intende modificare la legge regionale n. 16/2018 (Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale) che prevede, quale criterio generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici comunque denominati, il non aver riportato una o più condanne per delitti dolosi puniti con sentenza passata in giudicato secondo le modalità ivi stabilite. Tramite le modifiche proposte dall'articolo in questione il campo di applicazione di tale legge viene limitato ai contributi erogati con fondi di competenza esclusivamente regionale, non considerando più nel suddetto campo di applicazione, i contributi comunque denominati, erogati con fondi dell'Unione europea; ciò sul presupposto che la concessione di tale tipologia di provvidenze è già assistita sia da sue specifiche misure di tutela (ci si riferisce, in particolare, alla normativa dell'Unione europea che, nel prevedere la concessione di sostegni economici, già prevede disposizioni che escludono i soggetti che hanno commesso determinati reati, ritenuti funzionalmente correlati, dalla possibilità di ottenere tali sostegni), sia da uno specifico apparato di controlli, anche sul campo, nonché di verifica, anche a campione, sulla base dell'analisi del rischio, in ordine alla veridicità delle autocertificazioni rese. La disciplina della l.r. 16/2018 dunque, una volta recepite le modifiche di cui sopra, rimane applicabile alla concessione di sole

provvidenze alimentate da fondi regionali; fattispecie, si ritiene, non assistita da altrettanti, parimenti adeguati, livelli di tutela.

L'articolo 9 - introdotto nel testo in esito all'approvazione di un emendamento sottoscritto da Presidente e Vicepresidente della Prima Commissione in sede di esame del testo - detta disposizioni finalizzate ad assicurare la continuità nella copertura dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti della persona (istituito dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37) e delle funzioni ad esso afferenti. Nel contempo, sulla base dell'esperienza della prima applicazione della legge, individua una soluzione tecnica, definita a regime, che consenta al Garante in carica di completare il proprio mandato (che, nel caso di specie, scade al compimento del terzo anno dalla data del giuramento, ovvero il 26 giugno 2021) e a quello che il Consiglio regionale eleggerà, di essere preposto all'Ufficio e venir immesso nelle relative funzioni e responsabilità, previa accettazione e prestazione del prescritto giuramento, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predecessore. Contestualmente si propone l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 3 della citata l.r. 37/2013, essendo tale norma, per come definita, funzionale solo al primo insediamento del Garante. Complessivamente, così disponendo, si assicura continuità nell'Ufficio e si evitano sovrapposizioni fra Garante uscente e Garante neo eletto.

Il Capo III contiene il solo articolo 10, in materia di contabilità regionale, introdotto in esito all'approvazione di un emendamento depositato dalla Giunta regionale in sede di esame del testo. Esso propone di inserire nell'articolato della l.r. 39/2001 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione) un articolo 51 ter in base al quale, nelle more dell'approvazione del riaccertamento dei residui (di cui all'art. 3 del d.lgs. 118/2011), gli accertamenti degli importi dei residui presunti sono effettuati dal responsabile finanziario della Regione o da un direttore regionale da lui delegato. Tale previsione intende velocizzare ed efficientare il procedimento, per far fronte all'eventualità – laddove i residui passivi siano stimati a bilancio in misura inferiore a quella effettiva - che i capitoli di spesa siano dotati di risorse insufficienti a far fronte ad obbligazioni già assunte, determinando ritardi (e conseguenti danni) nei pagamenti ai creditori.

Il Capo IV contiene disposizioni in materia di società regionali.

Gli articoli 11, 12 e 13 – introdotti nel testo in esito all'approvazione di appositi emendamenti depositati dalla Giunta regionale in sede di esame del provvedimento – modificano la l.r. 39/2013 “Norme in materia di società regionali” al fine di perseguire un miglioramento della governance, della programmazione e del controllo delle società controllate dalla Regione Veneto. In particolare:

- l'articolo 11 propone l'abrogazione del comma 1 bis dell'articolo 4 (Disciplina delle società controllate) della l.r. 39/2013, in quanto superato da successive modifiche normative;*
- l'articolo 12 sostituisce l'articolo 8 della l.r. 39/2013, introducendo l'obbligo per le società controllate dalla regione di considerare le proprie esigenze di risorse umane in una prospettiva almeno triennale, evitando così interventi estemporanei e soluzioni non sufficientemente ponderate. Viene anche rimarcata la distinzione tra le funzioni di gestione proprie degli organi amministrativi delle società e quelle di indirizzo e controllo in capo alla Regione.*

- *l'articolo 13 sostituisce l'articolo 9 (Trattamento economico del personale) della l.r. 39/2013, prevedendo:*
 - *un limite al trattamento economico annuo del personale delle società controllate assunto dal 2021: non deve superare la retribuzione del personale dipendente della Regione di analoga qualifica o categoria (per il personale assunto prima del 2021 tale prescrizione è posta come “principio” cui ispirarsi);*
 - *il divieto di attribuire “differenziali economici o superminimi individuali” e l'obbligo di riassorbire quelli già in essere;*
 - *l'obbligo da parte degli organi delle società controllate di trasmettere alla Giunta una relazione in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi; qualora i motivi ostativi esplicitati nella relazione siano ritenuti infondati, ciò varrà come giusta causa di revoca dell'organo amministrativo.*

Il Capo V conclude il testo con due disposizioni finali: la prima contiene la clausola di neutralità finanziaria con cui si dà atto che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto; la seconda prevede l'entrata in vigore della legge.

Il progetto di legge, d'iniziativa del consigliere Zaia, è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 21 ottobre 2020, assumendo il numero 2 tra i progetti di legge depositati nel corso dell'undicesima legislatura; gli articoli che ne facevano parte erano complessivamente sessanta (compreso quello sull'entrata in vigore). Successivamente altri quattordici consiglieri ne hanno formalizzato la sottoscrizione.

Nella seduta del 10 febbraio 2021 è stato illustrato in Prima Commissione dall'Assessore referente in materia di programmazione, attuazione del programma, rapporti con il Consiglio regionale, bilancio e patrimonio, affari generali ed enti locali. In quell'occasione la Commissione, in accordo con l'Assessore, ha deliberato di “esaminare, al momento del voto dell'articolato, i soli articoli inerenti materie trattate in Prima Commissione Consiliare, e di non procedere con il voto sugli altri articoli, inerenti materie di pertinenza delle altre Commissioni” (estratto del processo verbale n. 13). Nella medesima seduta l'Assessore ha depositato alcuni emendamenti.

Nelle successive sedute del 17 e del 24 marzo la Commissione ha proceduto all'esame degli articoli inerenti materie di propria competenza, nonché di alcuni emendamenti ulteriori a firma del medesimo Assessore, del Presidente e della Vicepresidente.

Nella richiamata seduta del 24 marzo la Commissione ha concluso i propri lavori approvando a maggioranza il provvedimento, dopo aver deliberato di stralciare tre articoli del testo iniziale e di “non procedere al voto” relativamente agli articoli inerenti materie di competenza di altre Commissioni consiliari.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta per Salvini Premier, Zaia Presidente, Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni, Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto. Si sono astenuti i rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto.

**LEGGE REGIONALE DI SEMPLIFICAZIONE E DI ADEGUAMENTO
ORDINAMENTALE 2021 IN MATERIA DI AFFARI ISTITUZIONALI,
SOCIETÀ REGIONALI, ORDINAMENTO ED ATTRIBUZIONI DELLE
STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE**

***CAPO I - Disposizioni in materia di ordinamento e attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale***

**Art. 1 – Modifica all’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012,
n. 1 ‘Statuto del Veneto’”.**

1. Alla lettera l) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come modificata dall’articolo 1 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, dopo le parole: “*al Direttore della Presidenza*” sono inserite le seguenti: “*, all’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura regionale e ai Direttori di Area*”.

**Art. 2 – Modifica all’articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012,
n. 1 ‘Statuto del Veneto’”.**

1. Al comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: “*giornalisti assunti a contratto*” sono sostituite dalle seguenti: “*giornalisti di ruolo o assunti a tempo determinato cui viene applicato il CCNL del comparto delle Funzioni Locali*”.

**Art. 3 – Modifica all’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012,
n. 1 ‘Statuto del Veneto’”.**

1. Al comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: “*, e il relativo trattamento economico è assimilato al trattamento economico del Direttore di Area*” sono soppresse.

**Art. 4 – Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012,
n. 1 ‘Statuto del Veneto’”.**

1. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:

“2. Per ogni legislatura il Presidente della Giunta regionale, entro novanta giorni dall’insediamento, tenuto conto del numero dei componenti della Giunta regionale e dei compiti permanenti di istruzione affidati a ciascuno ai sensi dell’articolo 53, comma 4, dello Statuto, nonché del limite di cui al comma 4 bis, determina con proprio provvedimento, modificabile nel corso della legislatura, la dotazione di personale che può essere assegnata agli uffici di cui al comma 1. Fino all’adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni adottate nella precedente legislatura.”.

2. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: *“dell'organico previsto, arrotondato all'unità,”* sono sostituite dalle seguenti: *“della dotazione di personale complessivamente prevista per le Segreterie in conformità alle determinazioni adottate con il provvedimento di cui al comma 2, arrotondato all'unità superiore,”*.

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, è inserito il seguente:

“4 bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, la spesa per il personale a tempo determinato di cui al comma 4 non può superare la spesa complessiva per personale a tempo determinato sostenuta dalla Giunta regionale nell'anno 2012, fatto salvo il limite della spesa del Consiglio regionale del Veneto in attuazione all'articolo 9, comma 28 del decreto legge, convertito, n. 78 del 2010 e successive modificazioni, pari alla spesa sostenuta in termini di competenza nel 2009 per il personale in servizio presso il Consiglio regionale.”.

4. Al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, dopo il primo periodo è inserito il seguente: *“Se l'articolazione organizzativa prevede delle differenti fasce retributive nell'ambito delle Unità Organizzative, viene quantificato e corrisposto il valore medio, calcolato sulla base dei valori desunti dal Contratto collettivo decentrato integrativo vigente ad inizio legislatura.”*.

5. Al comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 dopo le parole: *“può essere risolto in qualsiasi momento”* sono inserite le seguenti: *“senza obbligo di preavviso al venir meno del rapporto fiduciario”*.

Art. 5 – Modifica all'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 ‘Statuto del Veneto’”.

1. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è così sostituito:

“4. La Segreteria generale della programmazione può essere articolata nelle strutture di cui agli articoli 12, 17 e 19. In tal caso il Segretario generale della programmazione svolge, nei confronti delle sottoposte strutture, le funzioni di Direttore di Area.”.

Art. 6 – Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 ‘Statuto del Veneto’”.

1. Il comma 6 dell'articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come modificato dal comma 6 dell'articolo 22 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, è sostituito dal seguente:

“6. Le dimissioni del Segretario generale della programmazione, del Segretario della Giunta regionale, del Direttore della Presidenza, dell'Avvocato coordinatore e dei Direttori di Area sono comunicate al Presidente della Giunta regionale con preavviso di almeno tre mesi. Le dimissioni dei Direttori di Direzione, dei Direttori di Unità Organizzativa, dei Responsabili di Struttura temporanea e dei Responsabili di Struttura di progetto sono comunicate al

Direttore di Area o, per le strutture direttamente incardinate presso la Segreteria generale della programmazione, la Segreteria della Giunta regionale e l'Avvocatura regionale, ai relativi preposti, con preavviso di almeno tre mesi.”.

2. Il comma 7 dell'articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:

“7. Il destinatario della comunicazione delle dimissioni ai sensi del comma 6, può esonerare dall'obbligo di preavviso.”.

Art. 7 – Norma di coordinamento: modifica all'articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 ‘Statuto del Veneto’” e abrogazione dell'articolo 107 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.

1. Il comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è abrogato.

2. L'articolo 107 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, è abrogato.

CAPO II - Disposizioni in materia di affari istituzionali

Art. 8 - Modifica all'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale”.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16, dopo le parole: *“sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici comunque denominati,”* le parole: *“di competenza regionale”* sono sostituite dalle seguenti: *“erogati con fondi di competenza esclusivamente regionale”*.

Art. 9 - Disposizioni per assicurare la continuità nell'ufficio del Garante regionale dei diritti della persona.

1. A decorrere dal primo mandato successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Garante regionale dei diritti della persona eletto entra in carica a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 “Garante regionale dei diritti della persona”, previa accettazione dell'incarico e prestazione del giuramento.

2. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 è abrogato.

CAPO III - Disposizioni in materia di contabilità regionale

Art. 10 – Inserimento dell'articolo 51 ter alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.

1. Dopo l'articolo 51 bis della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è inserito il seguente:

“Art. 51 ter- Aggiornamento dei residui presunti iscritti in bilancio.

1. Nelle more dell'approvazione del riaccertamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli aggiornamenti degli importi dei residui presunti sono effettuati con provvedimento del responsabile finanziario della Regione, o di un direttore regionale da lui delegato.”.

CAPO IV - Disposizioni in materia di società regionali

Art. 11 – Modifica all’articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali.”

1. Il comma 1bis dell’articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 è abrogato.

Art. 12 – Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”.

1. L’articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 è sostituito dal seguente:

“Art. 8 - Piani triennali dei fabbisogni di personale.

1. Gli organi amministrativi delle società controllate predispongono piani triennali dei fabbisogni di personale e loro eventuali variazioni, in relazione ai quali acquisiscono il parere dei rispettivi organi societari di controllo.

2. I piani triennali dei fabbisogni di personale e loro eventuali variazioni, ai fini della loro validità ed attuazione, sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.

3. Le società controllate assumono personale, anche dirigenziale, in conformità ai piani triennali approvati dalla Giunta regionale e sulla base di provvedimenti dalle stesse adottati con i quali sono stabiliti criteri e modalità per il reclutamento nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti si applica l'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Le assunzioni di personale effettuate in violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, oppure in contrasto con le limitazioni previste dalla normativa statale vigente al momento dell'assunzione, oltre alle conseguenze disciplinate dalla normativa medesima, costituiscono giusta causa di revoca dei componenti degli organi amministrativi della società controllata da parte dell'organo regionale che ha provveduto alla loro nomina o designazione.

5. Le società controllate trasmettono alla Giunta regionale, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione dei piani.”.

2. I piani triennali dei fabbisogni di personale previsti dall'articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, relativi al triennio 2021-2023, sono trasmessi alla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 13 – Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”.

1. L’articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 è sostituito dal seguente:

“Art. 9 - Trattamento economico del personale.

- “1. Le società a controllo regionale sono tenute, previa comparazione con il contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il personale regionale, anche di qualifica dirigenziale, a far sì che il trattamento economico annuo onnicomprensivo del proprio personale assunto a decorrere dal 1 gennaio 2021 venga determinato in misura non eccedente la retribuzione prevista per il personale dipendente della Regione di analoga qualifica o categoria, fatto salvo il rispetto dei minimi tabellari del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.*
- 2. Per il personale già in servizio alla data del 1° gennaio 2021 la dinamica retributiva si conforma al medesimo principio di cui al comma 1.*
- 3. È fatto comunque divieto di attribuire differenziali economici individuali o superminimi individuali, comunque denominati, e quelli già eventualmente in essere alla data di entrata in vigore della presente legge acquisiscono natura riassorbibile.*
- 4. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, l'organo amministrativo della società trasmette alla Giunta regionale una relazione esplicativa delle ragioni ostative.*
- 5. La valutazione da parte della Giunta regionale di infondatezza delle ragioni addotte dalla società per il mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo costituisce giusta causa di revoca dei componenti dell'organo amministrativo della medesima da parte dell'organo regionale che ha provveduto alla loro nomina o designazione.”.*

CAPO V - Disposizioni finali

Art. 14 – Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 15 – Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di ordinamento e attribuzioni delle strutture della Giunta regionale.....	6
Art. 1 – Modifica all’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 ‘Statuto del Veneto’”.	6
Art. 2 – Modifica all’articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 ‘Statuto del Veneto’”.	6
Art. 3 – Modifica all’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 ‘Statuto del Veneto’”.	6
Art. 4 – Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 ‘Statuto del Veneto’”.	6
Art. 5 – Modifica all’articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 ‘Statuto del Veneto’”.	7
Art. 6 – Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 ‘Statuto del Veneto’”.	7
Art. 7 – Norma di coordinamento: modifica all’articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 ‘Statuto del Veneto’” e abrogazione dell’articolo 107 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.	8
CAPO II - Disposizioni in materia di affari istituzionali.....	8
Art. 8 - Modifica all’articolo 1 della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale”.	8
Art. 9 - Disposizioni per assicurare la continuità nell’ufficio del Garante regionale dei diritti della persona.	8
CAPO III - Disposizioni in materia di contabilità regionale	8
Art. 10 – Inserimento dell’articolo 51 ter alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.	8
CAPO IV - Disposizioni in materia di società regionali	9
Art. 11 – Modifica all’articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali.	9

Art. 12 – Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”.	9
Art. 13 – Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”.	9
CAPO V - Disposizioni finali.....	10
Art. 14 – Clausola di neutralità finanziaria.....	10
Art. 15 – Entrata in vigore.	10